

REPERTORIO n.

REPUBBLICA ITALIANA

(Schema di) Contratto per lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito delle attività connesse alla gestione, audit e certificazione del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione.

L'anno 2010, il giorno ____ del mese di _____, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, nella sua sede di via Fornovo n. 8, innanzi a me, dott. _____, nominato con D.D. Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:

Dr. _____, nat. il ____/____/____, a _____ nella sua qualità di Dirigente della Divisione ____ in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Direzione", codice fiscale 80237250586

- da una parte -

ed il Dr. _____, nat. il ____/____/____, a _____ nella sua qualità di legale rappresentante de _____, di seguito indicata come "Impresa", con sede legale in _____, codice fiscale e P.I. _____

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla G.U. dell'U.E. del _____, sulla G.U.R.I. e relativo capitolato speciale redatto dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
- offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, trasmesse dall'Impresa _____ alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione all'interno del plico di gara entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del

_____, n. _____

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io
Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Amministrazione e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione del FEG.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire in favore della Direzione, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel capitolato d'onori in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato stesso o nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

- **Linea n. 1** – Assistenza alle attività di gestione;
- **Linea n. 2** – Assistenza alle attività di certificazione;
- **Linea n. 3** – Assistenza alle attività di audit.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato e nell'offerta tecnica di gara, ma necessari alla produzione dei servizi al conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Direzione.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del contratto stipulato.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, previo atto espresso e motivato, la fornitura di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/06 nonché la reiterazione, anche parziale, dei servizi ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per un periodo non superiore a 12 mesi.

All'impresa aggiudicataria potrà, inoltre, essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare il quantitativo fino a concorrenza del limite di cui all'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985 nonché trovano applicazione le disposizioni del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto ovvero garantire la presenza giornaliera dei gruppi di lavoro assicurando alla Amministrazione un supporto tecnico costante; eventuali assenze del personale per malattie, ferie o quanto altro sono a carico dell'impresa.

È facoltà della Amministrazione procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Amministrazione alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque facoltà della Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Amministrazione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi.

Non è facoltà dell'impresa sostituire le unità che compongono i gruppi di lavoro ed i cui curricula sono stati oggetto di valutazione nell'offerta tecnica presentata ed allegata al presente atto.

Entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto l'impresa dovrà depositare presso l'Amministrazione copia conforme dei contratti triennali di tutto il personale interessato dalla attività del presente contratto.

In caso di sostituzione per dimissioni del lavoratore, il curriculum vitae dell'unità che sostituisce dovrà essere valutato ed approvato dalla Amministrazione appaltante.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L'Impresa si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5 PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ'

Tutte le attività svolte, coerenti con l'offerta tecnica presentata, dovranno essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte dell'Impresa in apposito documento di "Stato Avanzamento Lavori", il quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmate e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nella stessa relazione dovrà essere evidenziato in via analitica l'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento.

Qualsiasi scostamento rispetto alle previsioni dovrà essere oggetto di specifica evidenziazione ed idonea giustificazione.

Allegato al medesimo documento dovrà essere consegnata tutta la documentazione utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta.

Tali S.A.L. dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro (_____), oltre IVA, secondo la ripartizione per voci e linee di attività specificata nell'offerta economica.

Salvo il limite suindicato, il corrispettivo di concreta spettanza dell'Impresa sarà determinato sulla base della effettiva quantità e specie di risorse impegnate e di servizi erogati.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati in S.A.L. come segue:

- il 10% dell'importo del contratto, dopo la stipula dello stesso su richiesta scritta dell'Impresa;

- successivi pagamenti trimestrali, su richiesta scritta dell'impresa, fino alla concorrenza dell'ulteriore 70% dell'importo del contratto, su presentazione di idonea documentazione attestante l'attività svolta in giornate/uomo per singolo gruppo di lavoro nonché di apposito prospetto trimestrale indicante i costi sostenuti. Gli stessi pagamenti saranno erogati solo a seguito dell'approvazione della suddetta documentazione e del rendiconto da parte della Direzione, previo nulla osta di Commissione di verifica, appositamente costituita;

- il 20% dell'importo del contratto a saldo alla conclusione delle attività su richiesta scritta dell'Impresa e previo nulla osta della sopra citata Commissione di verifica su tutto il rendiconto.

Qualora l'approvazione dei documenti di SAL non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza della relazione medesima o anche per obiettiva inadeguatezza, anche parziale, della documentazione attestante l'attività svolta e del rendiconto trimestrale dei costi sostenuti servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento ovvero in assenza del nulla osta della Commissione di verifica, la Direzione, salvo ogni altro rimedio - non esclusa la risoluzione - sospenderà, sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate, il pagamento relativo al relativo S.A.L. nonché anche il pagamento di quegli altri eventuali servizi o prodotti che non risultino utilmente acquisiti a causa delle carenze riscontrate nei primi.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di mandati di pagamento intestati a_____.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento del SAL.

Agli effetti dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, viene stabilito che entro i primi 60 giorni della seconda annualità nonché di quelle successive del rapporto la Direzione provvederà alla verifica della necessità di procedere alla revisione dei corrispettivi contrattuali per il relativo periodo a venire sulla base dei costi standardizzati eventualmente forniti, per i servizi di cui trattasi, dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio per i contratti pubblici, oppure, in mancanza, sulla base del complessivo indice di svalutazione registrato dall'ISTAT nel periodo contrattuale immediatamente precedente.

A questo effetto l'Impresa dà atto che l'adeguamento dei prezzi avverrà solo in caso di variazioni riscontrate complessivamente superiori al 3,5% annuo, di ciò la stessa Impresa avendo tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica.

ARTICOLO 8 VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura dei servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato speciale, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse sulla base delle previsioni di impegno contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione anche attiva rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9 PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Nel caso di scostamenti rispetto a quanto definito nell'offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con la Direzione, imputabili all'Impresa, sarà applicata nei confronti di quest'ultima una penale pari allo 0,2% dell'importo globale del contratto per ciascuna disfunzione contrattuale contestata, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dalla Direzione.

Ciascuna penale dovrà essere contestata con comunicazione scritta entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni.

In assenza di contestazione e/o mancato rispetto del suddetto termine, la Direzione potrà decurtare gli importi di cui alla penale, nei successivi pagamenti, sino al limite del 10% del valore contrattuale.

Sarà considerato scostamento anche il mancato rispetto dei termini la consegna di prodotti o l'espletamento di attività, pure se entro i termini

medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Nel caso in cui l'Impresa non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, la Direzione potrà inoltre anche sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovesse occorrere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, entro il limite del quinto del corrispettivo indicato al precedente art. 6, l'Impresa espressamente accetta sin d'ora di adeguare corrispondentemente il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dall'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € ____ (____/00), nella misura del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante cauzione _____ accesa in data ____

presso la ____ da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione medesima o degli organismi intermedi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono. Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di facciate e sin qui della _____esima

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Direzione

per l'Impresa

l'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa